

## CONVENZIONE ELBA/INPS: AL VIA L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ASPI AI LAVORATORI SOSPESI ANNO 2015

Confartigianato e le Parti Sociali regionali lombarde hanno sottoscritto l'accordo grazie al quale, mediante l'integrazione tra risorse pubbliche (INPS) e private di matrice contrattuale (ELBA) ed in forza di apposita convenzione ELBA-INPS, è possibile porre in sospensione dell'attività lavorativa i lavoratori dipendenti di aziende artigiane iscritte ad ELBA, garantendo a questi l'erogazione da parte di INPS dell'indennità ASpl, con un intervento integrativo a carico di ELBA in misura del 20% dell'ASpl stessa.

L'accordo prevede la possibilità, nel periodo dal 1.6.2015 al 31.12.2015, di porre in **sospensione dell'attività lavorativa con indennità ASpl** (Legge 28 giugno 2012, n.92) i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro.

Per sospensioni "per crisi aziendali o occupazionali" si intendono situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o clienti.

L'intervento, conformemente a quanto previsto al comma 17 dell'art. 3 della Legge 92/2012, può avere una **durata massima per ciascun lavoratore di 90 giorni** a partire dal 01/06/2015 fino al 31/12/2015.

Possono essere indennizzate soltanto le giornate che presentano zero ore lavorate e non viene contemplata la riduzione dell'orario di lavoro.

*Ai lavoratori in regola con i requisiti previsti da ELBA e da INPS viene riconosciuta l'ASpl, nella misura prevista dalla vigente normativa. ELBA contribuisce con un intervento integrativo pari al 20% dell'indennità stessa.*

### REQUISITI

Possono richiedere le prestazioni di "Sospensione per crisi aziendale/occupazionale" le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la **contribuzione ad ELBA** tramite modello F24 per almeno 12 mesi consecutivi, o che, nel caso di aziende che abbiano iniziato l'attività con dipendenti da meno di 12 mesi, abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l'obbligo di adesione a ELBA.

Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l'impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate, prima della richiesta di intervento.

I lavoratori interessati inoltre devono soddisfare i requisiti previsti per l'ASpl (due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione e 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di sospensione).

Tale strumento è utilizzabile previa stipula di accordo sindacale, secondo apposito facsimile standard.

Possono essere sospesi lavoratori a tempo indeterminato, determinato ed apprendisti (fermo restando la soddisfazione dei requisiti assicurativi).

### PROCEDURA

Sottoscritto l'accordo sindacale, l'azienda è tenuta a:

- ✓ inviare tramite pec ad ELBA entro 15 giorni copia dell'accordo firmato;
- ✓ inviare telematicamente ad INPS entro 20 giorni dell'inizio della sospensione la domanda di ASPI sospesi;
- ✓ inviare ad INPS, entro il 20 di ogni mese, la rendicontazione degli eventuali giorni di "sospensione della prestazione" per i lavoratori sospesi mediante l'apposita funzionalità "Rendicontazioni Mensili Presenze" sul sito dell'INPS.

### DURATA

La durata massima della sospensione è di 90 giorni (di calendario), durante il periodo di sospensione è ammessa la prestazione lavorativa.

La sospensione deve essere giornaliera, non è ammessa una giornata lavorata per 4 ore e "sospesa" per le rimanenti 4.

Al termine del periodo di sospensione, le giornate di lavoro effettuate saranno decurtate dalle 90 giornate di sospensione indennizzabili (principio del reale utilizzo).

Gli eventuali giorni di sospensione non effettuati saranno riutilizzabili in successivi periodi (previa stipula di nuovo accordo sindacale e nuova domanda).

L'erogazione delle prestazioni, in virtù del regime di **erogazione congiunta**, viene effettuata direttamente da INPS ai singoli lavoratori, anche per quanto concerne l'intervento integrativo a carico di ELBA.

INPS porta ad erogazione soltanto le pratiche dichiarate ammissibili da ELBA, per quei lavoratori che sono in possesso dei requisiti soggettivi circolare INPS 36/2013. L'erogazione da parte di INPS dell'indennità di disoccupazione ASpl ai lavoratori sospesi è soggetta alle disponibilità del **budget** stanziato, che è stato fissato dalla legislazione nazionale nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui a livello nazionale.

#### SOSPENSIONE IN ASPI E CIGD

Come chiarito da INPS Lombardia, la fruizione dei periodi di sospensione indennizzabili a titolo di ASpl, non deve necessariamente precedere l'eventuale accesso agli ammortizzatori sociali in deroga; è pertanto possibile richiedere le prestazioni ASpl sospesi anche successivamente ad un periodo di fruizione di CIGD.

#### ITER PROCEDURALE PER ACCERERE ALL'ASPI

1. L'azienda iscritta ad ELBA sottoscrive il verbale di accordo Sindacale
2. L'azienda presente, esclusivamente tramite il canale telematico la [domanda all'INPS](#) entro il 20 giorno rispetto al giorno d'inizio della sospensione (data indicata sul verbale); le domande presentate a INPS oltre il termine del 20 giorno, ma comunque entro la fine del periodo di sospensione richiesto, sono dichiarate ammissibili, ma il conteggio dei giorni indennizzabili inizierà solo dal giorno di presentazione della domanda. Le domande presentate a INPS oltre la data indicata come giorno di fine della sospensione non saranno dichiarate ammissibili.
3. L'azienda invia a ELBA entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, unicamente tramite PEC, il verbale di accordo sindacale al seguente indirizzo: [fsba@pec.elba.lombardia.it](mailto:fsba@pec.elba.lombardia.it).
4. ELBA verifica l'ammissibilità delle domande rispetto ai propri requisiti, eventualmente richiedendo alle aziende documentazione integrativa e/o sanatoria dei versamenti EBNA.
5. ELBA valida presso INPS le pratiche dichiarate ammissibili. Le pratiche vengono a questo punto gestite da INPS, che provvede all'erogazione congiunta del contributo INPS/ELBA direttamente ai lavoratori.
6. Mensilmente, le aziende devono inviare a INPS, entro il 20 di ogni mese, la rendicontazione degli eventuali giorni di "sospensione della prestazione" per i lavoratori sospesi mediante l'apposita funzionalità "Rendicontazioni Mensili Presenze" sul sito dell'INPS.

Per ulteriori informazioni:

#### UFFICIO SINDACALE

Alberto Caramel

tel: 031-3161

[a.caramel@confartigianatocomo.it](mailto:a.caramel@confartigianatocomo.it)